

Deliberazione 18 giugno 2010, numero 48

Oggetto: Contenzioso Comune / GS - ratifica del “Verbale di Conciliazione Causa Civile 594/2008 Tribunale di Brescia – Sezione distaccata di Salò”

LA GIUNTA COMUNALE

richiamato l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (**TUEL**) e s.m.i.;

premesso che:

- con deliberazione 23 luglio 2008 numero 68 la giunta comunale autorizzava il Sindaco a costituirsi e resistere in giudizio contro l'atto di citazione degli Avvocati Chiarini e Bellini in nome per conto dell'Ingegnere G.S.;
- con tale deliberazione la giunta comunale nominava quale procuratore legale dell'ente l'Avvocato Giacomo Bonomi del Foro di Brescia;
- mentre con la successiva deliberazione 15 ottobre 2009 numero 82 l'esecutivo, su richiesta dell'Avvocato Bonomi (nota gli atti 28 settembre 2009, protocollo 7749), vista la volontà della Dottoressa Canzi - Giudice Istruttore - di demandare la controversia al CTU, nominava quale CTP del comune di Villanuova sul Clisi l'Ingegnere Alessandro Berlucchi, con studio in Brescia;
- svolte le verifiche e gli accertamenti di rito, il CTU (Ing. Sandro Fregoni con studio in Brescia), gli Avvocati delle parti ed il suddetto CTP Ing. Berlucchi, sono addivenuti all'accordo transattivo ex articolo 1965 del Codice civile sottoscritto il 16 giugno 2010, con il quale si dispone di riconoscere al Signor G.S. euro 36.000,00 onnicomprensivi (contro gli oltre 100.000 euro inizialmente richiesti) al fine di concludere la vertenza;
- detto Verbale di Conciliazione è stato siglato dal Segretario comunale, quale Direttore generale del comune, su invito del Sindaco assente per motivi personali;
- il suddetto Verbale di Conciliazione, in ogni caso, è subordinato alla condizione risolutiva per la quale lo stesso deve essere ratificato da questo esecutivo entro il 15 luglio 2010 a pena di decadenza dei reciproci impegni assunti;

accertato che:

l'obbligazione pecuniaria che deriva dall'approvazione dell'accordo transattivo non determina un “*debito fuori bilancio*” come hanno precisato la Corte dei Conti del Piemonte, con il parere numero 4 del 2007, e la Corte dei Conti della Toscana con il parere numero 30 del 2008;

secondo i giudici contabili gli accordi transattivi con cui l'ente locale può definire una controversia legale non possono, diversamente dalle sentenze esecutive, essere ricondotti al concetto di debiti fuori bilancio e ad una delle ipotesi di riconoscimento di cui all'articolo 194 del TUEL;

le transazioni presuppongono una preventiva decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui l'ente è nella possibilità di prevedere tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento;

ritenuto ragionevole, congruo, equo e accettabile l'accordo transattivo raggiunto grazie alla mediazione dei rappresentanti del comune: Avvocato Bonomi e Ingegnere Berlucchi;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, ora per allora, e fare proprio l'accordo transattivo di cui al "*Verbale di Conciliazione Causa civile 594/2008 – Tribunale di Brescia, sezione di Salò*" (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale) sottoscritto il 16 giugno 2010 dal Dottor Omar Gozzoli, Segretario comunale e DG;
3. di dare atto che il Signor GS nella presente lo si è indicato con le sole iniziali per tutelarne il diritto alla riservatezza (d.lgs 30 giugno 2003, numero 196 e s.m.i.) e non per privarlo di legittimi titoli di studio e professionali;
4. di dare atto che sulla proposta, della presente deliberazione, sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);
5. di "richiamare" l'impegno contabile già in questa sede (visto il divieto di aggravare il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241 e s.m.i. e come ammesso dall'Osservatorio Finanza e Contabilità degli Enti Locali per le materie di esclusiva competenza dell'organo deliberante) la somma di euro 36.000,00 = all'intervento 2010501 (**capitolo 15000**) del Bilancio gestione residui anno 2005.

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).